









ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE

"Francesco Maurolico"

Corso Cavour, 63 - 98122 MESSINA - Tel. 090672110 - Fax: 09067275

COD FIS. 80007300835 - Email: meis02900x@istruzione.it - Sito web: www.maurolicomessina.gov.it Sede Associata: Liceo Classico "F. Maurolico" - Corso Cavour 63, 98122 Messina
Sede Associata: Liceo Scientifico Linguistico "G. Galilai" - Via Nuova Grangiara, 98048 Spadafora - Tel. 0909941798 - Fax: 0909941798

Contrattazione Integrativa d'Istituto

- Anno Scolastico 2021/2022 -













ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE

"Francesco Maurolico"
Corso Cavour, 63 - 98122 MESSINA - Tel. 090672110 - Fax: 09067275

COD FIS. 80007300835 - Email: meis02900x@istruzione.it - Sito w eb: www.maurolicomessina.gov.it

Sede Associata: Liceo Classico "F. Maurolico" - Corso Cavour 63, 98122 Messina

Sede Associata: Liceo Scientifico Linguistico "G. Galilei" - Via Nuova Grangiara, 98048 Spadafora - Tel. 0909941798 - Fax: 0909941798

Contrattazione Integrativa d'Istituto

- Anno Scolastico 2021/2022 -

Addì 29 del mese di Dicembre nei locali dell'Ufficio di Presidenza dell'Istituto d'Istruzione Superiore "F. Maurolico" di Messina in sede di Contrattazione Integrativa a livello di Istituzione Scolastica di cui all'art. 6 del C.C.N.L. del Comparto Scuola Quadriennio Giuridico 2006-2009 e 1º biennio economico 2006-07 - a seguito dell'incontro avvenuto il 23 novembre 2020 tra il Dirigente Scolastico e la RSU d'Istituto e i Rappresentanti sindacali territoriale della scuola -, si è concordata e sottoscritta la presente intesa, finalizzata alla stipulazione del Contratto Integrativo d'Istituto per l'anno scolastico 2020/2021, tra

- la delegazione di parte pubblica rappresentata dal Prof.ssa De Francesco Giovanna, Dirigente Scolastico pro-tempore dell'Istituto Istruzione Superiore "F. Maurolico" di Messina
 - e
- la delegazione sindacale composta dai seguenti rappresentanti:
- **RSU d'Istituto:** Prof. Ragusa Candeloro (SNALS SCUOLA) e A.T. Filippo Paonessa (ANIEF):

Nel corso dell'incontro:

VISTO lo Statuto dei lavoratori, legge n. 300 del 20/05/1970;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44;

VISTO il CCNL 2006/2009 del 29 novembre 2007;

VISTO il CCNL per il secondo biennio economico 2008/2009 del 23/01/2009;

VISTO il D.Lgs 165/01, così come modificato dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150;

VISTA la Le Nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 "Oggetto: A.S. 2021/2022 Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 – periodo settembre-dicembre 2021 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 -periodo gennaio-agosto 2022";

VISTA la Proposta del Piano di lavoro del Personale ATA per l'anno scolastico 2021/2022, così come predisposto con specifico documento dal Direttore S.G.A. (prot. 10309 del 16/11/2021);

VISTA la nota del Direttore SGA riguardante la Determinazione MOF a.s. 2021/22;

VISTI l'incontro incontro del 14/12/2021 inerente la discussione sulla Contrattazione Collettiva d'Istituto per l'anno scolastico 2021/2022;

RITENUTO che il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati, attraverso un'organizzazione del lavoro del personale docente e ATA fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali, definiti nei piani delle attività predisposti dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei servizi generali e amministrativi in coerenza con quanto stabilito nel Piano dell'Offerta Formativa:

CONVENUTO che il sistema delle relazioni sindacali tra le due delegazioni è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti;

VIENE CONCORDATA

la presente Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo d'Istituto, valido per l'anno scolastico 2021/2022.

IPOTESI DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO

Anno Scolastico 2021/2022

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

- 1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente e ATA dell'Istituto d'Istruzione Superiore "F. Maurolico" di Messina, con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato;
- 2. Gli effetti del presente contatto decorrono dalla data di stipula e permangono fino al 31.8.2022;
- 3. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2021/2022;
- 4. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio 2022, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.

Art. 2 - Interpretazione autentica

- 1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessaria interpretare.
- 2. Le parti s'incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
- 3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 - Obiettivi e strumenti

- 1. Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
- 2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti.
- 3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
 - a) Contrattazione integrativa;
 - b) Informazione preventiva;
 - c) Procedure di concertazione
 - d) Informazione successiva
 - e) Interpretazione autentica, come da art.2.

In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 4 - Rapporti tra RSU e Dirigente

- 1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
- 2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare. La convocazione da parte del Dirigente Scolastico va fatta con almeno cinque giorni di anticipo e la richiesta da parte della RSU va soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto dei termini indicati.

3. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta e indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 5 - Oggetto della Contrattazione integrativa d'istituto

- 1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
- 2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
- 3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del vigente CCNL indicate accanto ad ogni voce:
 - a. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata dalla legge 83/2000 (art. 6, co. 2, lett. j);
 - b. attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 6, co. 2, lett. k);
 - c. criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001, al personale docente, educativo e ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (art. 6, co. 2, lett. 1);
 - d. compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al POF (art. 33, co. 2);
 - e. compenso per i docenti individuati dal dirigente suoi quali collaboratori (art. 34, co. 1);
 - f. modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l'orario di servizio, purché debitamente autorizzate dal Dirigente (art. 51, co. 4);
 - g. indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola (art. 88, cc. 1 e 2).
- 4. La richiesta di avvio della contrattazione deve essere presentata al Dirigente Scolastico da almeno un soggetto avente titolo a partecipare al tavolo negoziale.
- 5. Gli incontri per la contrattazione sono sempre convocati dal Dirigente Scolastico sia direttamente sia su richiesta della RSU.
- 6. Gli incontri di contrattazione saranno coordinati dal Dirigente Scolastico.
- 7. All'avvio della contrattazione le parti si comunicano la composizione delle rispettive delegazioni trattanti; nei successivi incontri detta comunicazione è obbligatoria solo nel caso in cui siano intervenute variazioni nella composizione, anche se detti incontri successivi sono relativi ad altre materie.
- 8. Durante tutta la fase di contrattazione le parti non assumono iniziative unilaterali, né azioni dirette sui temi trattati, fatta salva la necessità per il Dirigente Scolastico di procedere ad adempimenti di particolare urgenza, previa informazione alla RSU e agli eventuali rappresentanti sindacali ammessi al tavolo negoziale.
- 9. Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico tutte le procedure devono concludersi in tempi congrui, al fine di assicurare il regolare inizio delle lezioni, nonché la necessaria informazione agli alunni e alle famiglie.
- 10. Dell'avvenuta firma del contratto se ne comunicherà anche notizia mediante affissione all'Albo sindacale della RSU, a cura di questa ultima, e all'Albo e nel sito web dell'Istituto scolastico a cura del DS.

Art. 6 - Informazione preventiva

- 1. Sono oggetto di informazione preventiva le seguenti materie:
 - a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
 - b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
 - c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
 - d. criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - e. utilizzazione dei servizi sociali;
 - f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
 - g. tutte le materie oggetto di contrattazione.
- 2. Sono inoltre oggetto di informazione le seguenti materie:
 - a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;

- b. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani;
- c. criteri e modalità relative all'organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente e ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente e ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.
- 3. Il Dirigente Scolastico fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 - Informazione successiva

- 1. Ai sensi dell'art. 6, comma 2 del CCNL Comparto Scuola Quadriennio Giuridico 2006-2009, in cui sono confluiti il CCNL 26/05/1999 e il CCNL 15/03/2001, CCNL 24/07/2003, sono oggetto di informazione successiva da parte del Dirigente Scolastico:
 - nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
 - criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
 - verifica dell'attuazione della Contrattazione collettiva integrativa di istituto sull'utilizzo delle risorse.
- 2. Nel rispetto delle competenze degli OO. CC. e compatibilmente con gli adempimenti amministrativi, il Dirigente Scolastico fornisce alla RSU l'informazione successiva mediante memoria scritta ovvero in appositi incontri.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 8 - Attività sindacale

- 1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
- 2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
- 3. I membri della RSU hanno il diritto di comunicare con il personale della scuola per motivi di interesse sindacale, purché liberi da impegni di servizio.
- 4. Alla RSU è consentito l'uso gratuito del telefono, del fax, della fotocopiatrice, del computer e dell'e-mail esclusivamente per espletare le proprie funzioni.
- 5. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 9 - Assemblea in orario di lavoro

- 1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di comparto, cui si rinvia integralmente.
- 2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data e ora.
- 3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora d'inizio e fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
- 4. L'indizione dell'assemblea è comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso d'interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di coprire il normale orario di servizio.
- 5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
- 6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 3 unità di personale ausiliario (uno per ogni plesso scolastico) e n. 2 unità di personale amministrativo (uno per ogni segreteria didattica) saranno addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i

servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 10 - Permessi retribuiti e non retribuiti

- 1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSU medesima.
- 2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
- 3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.

Art.11 - Referendum

- 1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti dell'Istituzione Scolastica.
- 2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale e organizzativo.

TITOLO TERZO PIANIFICAZIONE, ORARIO DI LAVORO E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

AREA DEL PERSONALE DOCENTE

Art. 12 - Criteri per l'individuazione del personale docente da utilizzare nelle attività retribuir con il fondo d'istituto

1. Attività aggiuntive: commissioni, progetti ed altre attività del PTOF

Il Dirigente Scolastico acquisisce le proposte riguardanti progetti, commissioni ed ogni altra attività nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa e le sottopone al Collegio dei Docenti per l'approvazione e l'inserimento nel POF e la successiva adozione da parte del Consiglio d'Istituto. La designazione è effettuata sulla base della disponibilità, dei titoli professionali e di altri requisiti eventualmente indicati dal Collegio con le attività. In caso di concorrenza di più docenti si procede sulla base dei requisiti indicati cercando di favorire la rotazione.

2. Collaboratori del Dirigente Scolastico

Oltre ai due insegnanti Collaboratori del DS, il Collegio dei Docenti ha deliberato l'istituzione di quattro Coordinatori didattico-educativi, due per il liceo classico e due per il liceo scientifico.

3. Criteri generali di assegnazione degli incarichi

Vista l'esiguità delle risorse, per il corrente anno scolastico, Collaboratori e Funzioni faranno rientrare tutti gli incarichi aggiuntivi di natura diversa da quelli espressamente indicati nella lettera di incarico nell'ambito della loro funzione, così da consentire l'accesso al fondo ai docenti che prestano la loro opera in attività aggiuntive.

Art. 13 - Orario

1. Orario di lavoro

Compatibilmente con le esigenze organizzative, l'orario massimo giornaliero di lezioni curriculare è di 6 ore con 5 ore di effettiva docenza, di 5 ore con 4 ore di effettiva docenza e con un massimo di due ore buche settimanali.

Le attività aggiuntive e le ore eccedenti l'orario obbligatorio di insegnamento restano disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali, nazionali ed integrative, attualmente vigenti.

Il DS entro comunica, di seguito alle decisioni del Collegio, il *Piano delle attività* collegiali, adeguato proporzionalmente, anche con specifici accordi tra istituzioni scolastiche, per i casi di prestazione ridotta. Sono materia di confronto i criteri e le regole per la definizione della calendarizzazione, della durata, delle variazioni, delle riunioni e degli incontri con i genitori e le famiglie.

2. Orario delle lezioni

Nella formulazione dell'orario di lezione, considerate in primo luogo le necessità didattiche e compatibilmente con le esigenze organizzative, si tiene conto delle esigenze espresse dai:

- docenti beneficiari della legge 104 e 53 sull'handicap;
- docenti con figli dell'età da 0 a 8 anni.

Per quanto riguarda l'individuazione dell'eventuale giorno libero dei singoli docenti, questa sarà subordinata all'esigenza di formulare un orario complessivamente equilibrato. Qualora la richiesta del giorno libero nelle stesse classi si concentri in determinati giorni, in modo da rendere impossibile la formulazione, si darà corso alle richieste secondo rotazione.

3. Orario delle riunioni

Le riunioni degli organi collegiali, delle attività pomeridiane e del ricevimento pomeridiano dei genitori si svolgono nei giorni di apertura pomeridiana della scuola deliberati dagli OO. CC., fatta eccezione per gli scrutini e i consigli di classe. Il Collegio dei Docenti e il Consiglio d'Istituto possono svolgersi al di fuori di questi giorni solo per eccezionali motivi d'urgenza.

Art. 14 - Ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti

- 1. Ogni docente può rendersi disponibile per l'effettuazione di un massimo di ore sei settimanali eccedenti l'orario d'obbligo per permettere la sostituzione dei colleghi assenti.
- 2. La disponibilità va indicata nel quadro orario settimanale.
- 3. Il D.S. per l'assegnazione di ore eccedenti d'insegnamento in sostituzione dei colleghi assenti, qualora nella stessa ora sussistano più disponibilità, utilizzerà prioritariamente i docenti della classe e, in subordine, quelli della stessa area disciplinare e coloro che hanno effettuato il minor numero di ore, secondo il principio della rotazione.
- **4.** L'assegnazione delle ore eccedenti è subordinata alla disponibilità economica e tenendo conto delle situazioni presenti nelle singole classi (quali presenza di alunni disabili, classi numerose, classi del biennio, ecc..).

Art. 15 - Servizio di Sportello Didattico

- 1. L'effettuazione e l'organizzazione dello Sportello Didattico viene deliberata dal Consiglio di Istituto. Il Dirigente Scolastico, compatibilmente con le risorse disponibili, assegnerà le ore ai docenti della scuola sulla base dei criteri individuati dal Collegio dei Docenti e delle delibere dei consigli di classe.
- 2. Gli interventi didattici per le varie discipline saranno assegnati ai docenti della classe. Diversamente si effettuerà una pausa didattica.
- 3. Gli interventi didattici per le varie discipline verranno assegnati prioritariamente al docente della classe, in subordine a docenti esterni; il D.S. ne darà avviso con apposito bando, indicando per ciascun intervento: orario, classi di concorso coinvolte, compensi, tempi per presentare domanda. Salvo specifiche disposizioni ministeriali, detto bando contemplerà che gli aspiranti dovranno essere prioritariamente individuati tra coloro che nei termini manifesteranno specifica disponibilità e che sono inseriti nelle distinte graduatorie d'istituto per le discipline interessate. In caso di assoluta impossibilità ad individuare docenti disponibili, esperito ogni tentativo in tempi conciliabili con la successiva fase degli Idei, il Dirigente Scolastico potrà individuare autonomamente i docenti, ovviamente aventi i tioli come da ordinanza incarichi e supplenze.

Art. 16 - Attività di recupero e potenziamento

Come previsto dalla normativa vigente, il Dirigente Scolastico assegna le attività di recupero e potenziamento ai docenti della scuola sulla base dei criteri individuati dal Collegio dei Docenti e tenendo conto dei seguenti criteri:

- Priorità dell'attività di recupero sulle altre, viste le difficoltà di tanti studenti in alcune discipline (*latino*, *greco*, *matematica*) e la situazione di crisi economica che colpisce le famiglie.
- Si privilegiano le materie caratterizzanti nell'attribuzione delle ore.
- Si utilizzano, ove possibile, i fondi PON.
- Si accorpano gli studenti secondo il criterio delle classi parallele o di gruppi eterogenei seguiti dal docente stesso delle classi che, conoscendo le lacune, può agire in maniera individuale e mirata.
- Si organizzano i corsi previa ricognizione della disponibilità dei docenti, del numero di alunni segnalati, delle discipline interessate, fatta attraverso apposita scheda che i docenti compilano.

• La riduzione delle ore, rispetto a quelle programmate dai singoli docenti, resa necessaria dalla inadeguatezza dei fondi, viene fatta equamente tenendo conto del numero di alunni per corso e dell'eterogeneità del gruppo

Art. 17 - Formazione e aggiornamento del personale docente

- L'aggiornamento è stabilito seguendo le modalità indicate dal Collegio dei Docenti;
- tutti i docenti sono tenuti alla frequenza di corsi di formazione/aggiornamento interni o esterni all'Istituto, deliberati in Collegio dei Docenti;
- i docenti possono richiedere di partecipare a iniziative e corsi di formazione e aggiornamento organizzati dall'Amministrazione Scolastica e/o enti autorizzati compatibilmente con le esigenze di servizio e nei limiti previsti dalle norme contrattuali;
- qualora più docenti richiedano di partecipare a iniziative di aggiornamento che si svolgano in orario di servizio, al fine di garantire il regolare funzionamento della scuola, il Dirigente Scolastico determinerà, in ragione dell'organizzazione scolastica delle giornate in cui sono previste tali iniziative, il numero dei possibili partecipanti che saranno individuati secondo i seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - ✓ affinità delle tematiche del Corso con le discipline o con l'ambito lavorativo di competenza.
 - ✓ per i corsi organizzati da associazioni professionali, si darà precedenza agli associati.
 - ✓ preferenza a coloro che non hanno mai usufruito di tali opportunità formative.

AREA DEL PERSONALE A.T.A.

Art. 18 - Modalità di utilizzo dei diversi regimi orari del personale ATA

L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali, suddivisi in sei/cinque giorni continuativi, di norma antimeridiani. L'orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliero eccede le sei ore continuative il personale usufruisce, a richiesta, di una pausa di almeno 30 minuti, al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell'eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere, in ogni caso, prevista se l'orario continuativo di lavoro giornaliero, è superiore alle 7 ore e 12 minuti.

In funzione dell'orario di funzionamento dell'Istituzione Scolastica e di apertura all'utenza, possono essere adottate le sotto indicate tipologie di orario di lavoro, eventualmente coesistenti tra di loro in funzione delle finalità e degli obiettivi definiti dalla Scuola.

a. Orario di lavoro flessibile

L'orario di lavoro è funzionale a quello di servizio e di apertura all'utenza. Una volta stabilito l'orario di servizio dell'istituzione scolastica è possibile adottare l'orario flessibile di lavoro giornaliero, che consiste nell'anticipare o posticipare l'entrata o l'uscita del personale, distribuendolo anche in cinque giornate lavorative, secondo le necessità connesse alle finalità e agli obiettivi della scuola.

Compatibilmente con le esigenze di servizio vanno favoriti, nell'utilizzo dell'orario flessibile, i dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 1204/71, n. 903/77 e n. 104/92, qualora ne facciano richiesta.

b. Orario plurisettimanale

La programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro ordinario, viene compiuta su prevedibili periodi nei quali si rileva un'esigenza di maggiore intensità delle attività o particolari necessità di servizio, tenendo conto delle disponibilità dichiarate dal personale coinvolto.

Ai fini dell'adozione dell'orario di lavoro plurisettimanale devono essere osservati:

- il limite massimo dell'orario di lavoro ordinario settimanale di 36 ore può eccedere fino ad un massimo di 6 per un totale di 42 ore per non più di 3 settimane consecutive.
- al fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie settimanali, i periodi di maggiore o minore concentrazione dell'orario devono essere individuati contestualmente di anno in anno e, di norma, rispettivamente, non possono superare le 13 settimane nell'anno scolastico. Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate mediante la riduzione giornaliera dell'orario di lavoro ordinario o del numero delle giornate lavorative.

c. Turnazioni

La turnazione è finalizzata a garantire la copertura massima dell'orario di servizio giornaliero e settimanale su cinque o sei giorni per specifiche e definite tipologie di funzioni e di attività. Si presenterà ricorso alle turnazioni qualora le altre tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio. I criteri che dovranno essere osservati per l'adozione dei turni dell'orario di lavoro sono i seguenti:

- si considera in turno il personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione l'intera durata del servizio;
- la ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
- l'adozione dei turni può prevedere la sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente.

Art. 19 - Prestazioni aggiuntive e collaborazioni plurime

In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo sentito il DSGA.

- 1. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - specifica professionalità;
 - disponibilità espressa dal personale.
- 2. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
- 3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.

Art. 20 - Sostituzione colleghi assenti e carichi di lavoro

Ordinariamente si sostituiranno gli assenti tramite la nomina di un supplente e la stipula di contratto a tempo determinato, secondo la normativa vigente. Ove non sia possibile e in caso di necessità si opererà in collaborazione tra il personale in servizio. Per la sostituzione di un Assistente Amministrativo verrà fatta da altro personale in servizio prioritariamente presso lo stesso settore; mentre quella di un Collaboratore Scolastico verrà fatta dai colleghi della sede in cui il personale presta servizio. In tal caso all'incaricato della sostituzione viene riconosciuta l'intensificazione dell'attività lavorativa per ogni di unità assente pari a 30 minuti per aula. L'attribuzione dell'incarico avviene per turnazione e secondo disponibilità del personale.

Per eventuali cambiamenti di funzioni e attività - per periodi medio/lunghi - si provvederà con specifici e appositi atti, prevedendo eventuali compensi aggiuntivi forfettari ove ne ricorressero le condizioni.

L'adozione di orari diversi dall'orario ordinario previsto dal presente accordo implica una ridistribuzione più articolata delle presenze dei lavoratori nelle varie giornate lavorative.

Salvaguardando la funzionalità del servizio, l'organizzazione del lavoro deve garantire un'equa distribuzione, di norma nell'arco della settimana, dei carichi di lavoro per dipendenti dello stesso profilo, che tenga conto dell'articolazione delle presenze anche attraverso meccanismi compensativi.

L'equa distribuzione va garantita anche con la rotazione sui carichi di lavoro da chiedersi ad inizio d'anno o in sede di eventuale verifica.

L'adozione dei relativi provvedimenti sono di competenza del Direttore S.G.A. il quale comunica tempestivamente e per iscritto ai singoli dipendenti i tempi e i modi dei nuovi carichi di lavoro.

Art. 21 - Criteri per l'elaborazione del Piano Ferie

Compatibilmente con le esigenze di servizio, i giorni di ferie previsti per il personale ATA possono essere goduti anche, in modo frazionato, in più periodi, purché sia garantito il numero minimo di personale in servizio. Le ferie spettanti, per ogni anno scolastico, devono essere godute, possibilmente, entro il 31 agosto d'ogni anno scolastico, con possibilità di usufruire di un eventuale residuo di n. 15 giorni entro il 30 aprile dell'anno scolastico successivo. La richiesta per usufruire di brevi periodi di ferie deve essere fatta almeno 3 giorni prima. Le ferie estive, di almeno 15 giorni lavorativi consecutivi, possono essere usufruite nel periodo dal Iº luglio al 31 agosto. La richiesta dovrà essere effettuata entro il 31 maggio di ogni anno, con risposta da parte dell'amministrazione entro 20 gg. dal termine di presentazione delle domande.

Durante il periodo estivo, per le vacanze di Natale e Pasqua, per i collaboratori scolastici il servizio minimo sarà di una unità per sede, con possibilità di chiusura dei plessi.

Il personale a tempo determinato usufruirà tutti i giorni di ferie e i crediti di lavoro maturati in ogni anno scolastico possibilmente entro la risoluzione del contratto.

Eventuali giorni di riposo maturati per maggiori carichi di lavoro o come compensativo possono essere fruiti facendo riferimento a quanto contenuto nel presente articolo.

Art. 22 - Criteri per il recupero dei permessi brevi, dei ritardi e per la fruizione del riposo compensativo

Il ritardo sull'orario d'ingresso al lavoro comporta l'obbligo del recupero entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo.

- In caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienza del dipendente, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione cumulando le frazioni di ritardo fino ad un'ora di lavoro o frazione non inferiori alla mezza ora.
- In quanto autorizzate, le prestazioni eccedenti l'orario di servizio sono retribuite.
- Se il dipendente, per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite, presta attività oltre l'orario ordinario giornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'istituzione scolastica o educativa. Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi, sempre con prioritario riguardo alla funzionalità e all'operatività dell'istituzione scolastica.
- Le predette giornate di riposo non possono essere cumulate oltre l'anno scolastico di riferimento, e devono essere usufruite non oltre i tre mesi successivi all'anno scolastico nel quale si sono maturate, sempre compatibilmente con le esigenze di funzionalità dell'istituzione scolastica. In mancanza di recupero delle predette ore, per motivate esigenze di servizio o comprovati impedimenti del dipendente, le stesse devono, comunque, essere retribuite.

Art. 23 - Aggiornamento e formazione del Personale ATA

- Il Personale ATA può richiedere di partecipare a iniziative e corsi di formazione e aggiornamento organizzati dall'Amministrazione Scolastica e/o enti autorizzati compatibilmente con le esigenze di servizio e nei limiti previsti dalle norme contrattuali.
- Nel caso ci siano richieste concomitanti, si darà la precedenza:
 - · personale con incarichi specifici attinenti all'attività proposta;
 - · a chi non ne ha fruito negli anni precedenti;
 - Si documenterà la partecipazione a seminari e corsi e socializzerà le esperienze, mettendo a disposizione dei colleghi eventuali materiali.
- Le attività di aggiornamento concernente l'attuazione dei profili professionali, organizzate dall'amministrazione o svolte dall'Università, o da enti e da associazioni professionali autorizzate dall'amministrazione medesima -, saranno svolte prioritariamente in orario di servizio giornaliero; in caso di impegno oltre l'orario di servizio giornaliero, sarà riconosciuto il recupero con riposi compensativi.
- La partecipazione alle attività di formazione che non hanno ricaduta sull'attuazione del profilo professionale organizzate sempre dall'amministrazione o svolte dall'Università, o da enti e da associazioni professionali autorizzate dall'amministrazione medesima potrà essere autorizzata dal dirigente scolastico senza maturazione del diritto alla retribuzione o al riposo compensativo.

Art. 24 - Chiusura prefestiva

Nei periodi d'interruzione dell'attività didattica e nel rispetto delle attività didattiche programmate dagli organi collegiali è possibile la chiusura dell'unità scolastica nelle giornate prefestive. Il relativo provvedimento di chiusura deve essere pubblicato all'albo della scuola e comunicato all'Ufficio Scolastico Provinciale e alle RSU. Le ore di servizio non prestate devono essere recuperate, tranne che il personale intenda estinguere crediti di lavoro, con giorni di ferie e/o festività soppresse e ore di lavoro straordinario non retribuite o che concordi con il Dirigente Scolastico altre modalità di svolgimento del servizio da adempiere.

Art.24BIS – Lavoro agile del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e DSGA nel periodo dell'emergenza Covid-19.

In data 27.11.201 si sono incontrati in videoconferenza su convocazione del Ministero della Istruzione il dr. Bruschi e il dr. Serra per l'Amministrazione e le OO.SS. firmatarie dell'ipotesi di

CCNL del 09.11.2020 sulla didattica digitale integrata e le OO.SS. firmatarie del CCNL. Con il DPCM del 03.11.2020 e la nota dipartimentale del 05.11.2020 n.1990 si è stabilito lo svolgimento del lavoro agile dovrà essere in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, e compatibilmente con la le potenzialità organizzative, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.

TITOLO QUARTO ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 25 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

- 1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
- 2. Il RLS ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; segnala preventivamente al dirigente scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione o del suo sostituto.
- 3. La consultazione del RLS per la sicurezza da parte del Dirigente Scolastico, prevista dal D.Lgs 81/08, si deve svolgere in modo tempestivo; in occasione della consultazione il rappresentante dei lavori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate; inoltre, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, sulla programmazione, sulla realizzazione e sulla verifica della prevenzione nella scuola; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui al D.Lgs 81/08.
- 4. Il RLS ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali.
- 1. Il RLS é tenuto a fare delle informazioni e della documentazione un uso rigorosamente connesso alla sua funzione.
- 2. Il RLS ha diritto alla formazione prevista dall'art. 19, comma 1. lett. g) del D. Lgs 626/94 che deve prevedere un programma base minimo di 32 ore; i contenuti della formazione sono quelli previsti dal D.Lgs 626/94 poi 81/08 e dal D.l. lavoro/sanità del M11/97 con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze.
- 3. Il RLS non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento dell'attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
- 4. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, alle quali si rimanda.

Art. 26 - Le figure sensibili

- 1. Per ogni sede scolastica, compatibilmente con le risorse finanziarie dell'Istituzione Scolastica, sono individuate a cura del DS le seguenti figure sensibili previste dal D. Lgs.81/2008 (ex 626): addetto al primo soccorso e addetto al primo intervento sulla fiamma
- 2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate compatibilmente con fondi a carico della scuola attraverso specifico corso con rilascio di attestato valido ai fini del D.Lgs. 81/2008.
- 3. Alle succitate figure sensibili competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008.

Art. 27 - L'informazione e la formazione dei lavoratori

Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs 81/2008 ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni,

conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro; in particolare, devono partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

L'informazione dei lavoratori

L'informazione dei lavoratori è interamente disciplinata in particolare dall'art. 36 del decreto 81/2008 e s.m.i.ss. Il destinatario dell'informazione è ogni lavoratore, a tempo indeterminato e determinato, in servizio Istituzione Scolastica.

I lavoratori hanno diritto di ricevere informazioni generali e particolari.

L'informazione generale deve riguardare:

- * i rischi per la sicurezza e la salute, connessi all'attività dell'impresa in generale;
- * le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
- * le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
- * il responsabile dei servizi di prevenzione e protezione;
- * i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure sopra indicate.

Con questo tipo di informazione si vuole consentire a ciascun lavoratore di avere una conoscenza completa del rischio presente in tutti gli spazi di pertinenza della scuola.

L'informazione particolare vuole, invece, far conoscere ai lavoratori i rischi specifici cui sono esposti in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia e i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi.

> La formazione dei lavoratori

Il datore di lavoro ha l'obbligo di provvedere alla formazione dei lavoratori finalizzata a far sì che il lavoratore sappia come comportarsi per tutelare la salute e la sicurezza propria e degli altri.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 28 - Risorse

- 1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
 - a. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR;
 - b. eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti;
 - c. altre risorse provenienti dall'Amministrazione Statale e Regionale, dalla Comunità Europea e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale dell'Istituzione Scolastica, a seguito di accordi, convenzioni o altro.
- 2. I fondi finalizzati a specifiche attività a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, salvo che non sia esplicitamente previsto che i risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
- 3. Per l'anno scolastico 2021/2022 le risorse sono state calcolate sull'importo assegnate a questa Istituzione Scolastica in base alla nota MIUR prot. n.21503 del 30 settembre 2021, con la quale vengono comunicati gli importi stabiliti e i parametri di calcolo del fondo come previsto dal CCNL Comparto Scuola 2006/2009. La costituzione e la ripartizione del fondo è illustrata nelle allegate Tabella n. 1 e Tabella n. 2.
 - Eventuali, successive variazioni saranno ripartite tra le due dotazioni sulla base dei medesimi criteri. La suddivisione tra le due dotazioni non preclude, a consuntivo, la possibilità sulla base di effettive necessità di redistribuzione contrattata delle risorse tra le due dotazioni.
- 4. Pertanto il Fondo dell'Istituzione Scolastica disponibile per la Contrattazione Integrativa d'istituto 2021/2022 ammonta a:

FIS 2021/2022 = 45.504,49;

CAPO SECONDO - UTILIZZAZIONE DEL F.I.S. 2021/2022

Art. 29 - Finalizzazione delle risorse del salario accessorio

Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni e

attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 30 - Criteri per la suddivisione del Fondo dell'Istituzione Scolastica

- 1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA.
- 2. Dal F.I.S. sono prelevate le seguenti somme:
 - indennità di direzione di 3.960,00 € parte variabile spettante al Direttore S.G.A., e 537,20 € indennità di direzione del sostituto DSGA, per un totale di 4497,20 € non contrattabile, secondo i parametri dettati dalla sequenza contrattuale 25/07/2008;

Pertanto: **Risorse Personale** = $50.001,69 - 4.497,20 \in 45504,49$

- Economie a.s. 2020/2021 € 20.971,62 totale fondo da contrattare € 66.476,11.

Quindi, le risorse assegnate per l'anno scolastico in corso sono per:

- le attività del personale docente 46.533,28 € (pari al 70,00 % del Budget F.I.S. 2021/2022 + economie 2020/2021, lordo dipendente disponibile);
- le attività del personale ATA 19.942,83 € (pari al 30,00, % del Budget F.I.S. 2021/2022 + economie 2020/2021, lordo dipendente disponibile).
- 3. Le indennità e i compensi al personale docente e ATA possono essere corrisposti:
 - in modo forfettario per l'intero anno, in cifra unica o su base oraria, a fronte dell'incarico assegnato.
 - in modo analitico, computando le ore di attività effettivamente prestate, a fronte dell'incarico assegnato, sulla base della documentazione predisposta dalla scuola (fogli di firma, registro delle attività e relazione finale).
- 4. Il personale docente ha accesso alla retribuzione delle attività aggiuntive in modo paritario, senza alcuna differenziazione o quantificazione preventiva derivante dall'appartenenza ad ordini e gradi diversi presenti nella scuola.
- 5. Le eventuali economie del FIS confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 31 - Criteri generali per la ripartizione del Fondo d'Istituto e dei fondi comunitari

I criteri di seguito esposti per l'erogazione del fondo d'istituto sono stabiliti avuto riguardo:

- o del Piano dell'Offerta Formativa, anno scolastico 2021/2022;
- o della progettazione approvata dal Collegio dei Docenti;
- o delle esigenze funzionali alla logistica;
- o dell'organizzazione del Servizio, anche in funzione dei servizi offerti al territorio.

Il Fondo d'Istituto è destinato a finanziare:

- a. le attività aggiuntive non d'insegnamento per il personale docente, ivi comprese compatibilmente con le risorse finanziarie le attività di formazione in servizio e delle attività aggiuntive per il personale ATA;
- b. le attività aggiuntive non d'insegnamento per il personale docente e delle attività aggiuntive per il personale ATA connesse a progetti didattici aggiuntivi rispetto al curricolo ordinamentale;
- c. le attività aggiuntive d'insegnamento per il personale docente connesse a progetti didattici aggiuntivi rispetto al curricolo ordinamentale; in via preventiva sarà provveduto a ripartire le disponibilità non finalizzate tra personale docente e personale ATA, in relazione alla consistenza numerica e in proporzione all'importo ponderato delle retribuzioni orarie previste dalla tabella allegata al CCNL.

Il personale docente ha accesso alla retribuzione delle attività aggiuntive d'insegnamento e non d'insegnamento in modo paritario, senza alcuna differenziazione o quantificazione preventiva derivante dall'appartenenza a ordini e gradi di scuola diversi presenti nella scuola.

Saranno quindi a carico del Fondo d'Istituto:

a. attività aggiuntive, prestate per quanto riguarda l'attività organizzativa e gestionale a carattere continuativo, di cui all'art. 34 del CCNL 2006/2009, da assegnare alle due unità di supporto alla presidenza con funzioni di collaborazione con il Dirigente Scolastico da retribuire secondo il compenso forfettario previsto nell'allegata tabella n. 1;

- **b.** attività aggiuntive funzionali all'insegnamento consistenti nello svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla produzione di materiali utili per la didattica (art. 29 CCNL);
- **c.** attività aggiuntive d'insegnamento, le quali consistono nello svolgimento oltre l'orario obbligatorio d'insegnamento, d'interventi didattici volti all'arricchimento e alla personalizzazione dell'offerta formativa;
- **d.** prestazioni aggiuntive del personale ATA consistenti in prestazioni oltre l'orario o intensificazione delle prestazioni;
- e. altre attività didattiche deliberate dal Collegio dei Docenti.

Per quanto riguarda le Funzioni Strumentali al POF, le risorse disponibili assegnate (MOF 2021/22) sono 3.751,82 € (lordo dipendente).

Con delibera del Collegio dei Docenti sono state istituite sette Funzioni Strumentali al POF con l'attribuzione dei seguenti incarichi:

AREA	FUNZIONE	Docenti FF. SS.
1	AREA TECNOLOGICA	CACCIOLA MARIA LUISA
2	FUNZIONI STRUMENTALI	CUCINOTTA TERESA
3	FUNZIONI STRUMENTALI	FEMINO' STEFANIA
4	ORIENTAMENTO IN USCITA	LAURIA COSTANTINO
5	ORIENTAMENTO IN USCITA	GITTO ELIANA
6	ORIENTAMENTO IN ENTRATA	GIAMMO' STEFANIA
7	ORIENTAMENTO IN ENTRATA	FARINA

Quindi, la somma di 3.751,82 € assegnata (totale lordo dipendente disponibile) è equamente ripartita nell'ambito delle succitate funzioni che saranno attribuite ai docenti titolari dell'incarico previa verifica dell'attività svolta da accertare a livello collegiale alla fine dell'anno scolastico.

Mentre le ore eccedenti assegnate di 2.903,67 € saranno suddivise in parti uguali tra i due licei.

Art. 32 - Pagamento dei compensi, affidamento incarichi, utilizzo delle risorse

- 1. Il fondo dell'Istituzione scolastica che compensa le attività aggiuntive in base alle tariffe orarie di cui alle tabelle 5,6 e seguenti del CCNL 24/7/2003 è corrisposto, previa verifica delle ore e attività effettivamente prestate, entro il 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento.
- 2. In seguito all'approvazione da parte del Consiglio d'Istituto, il DS predispone la lettera d'incarico individuale nella quale sono specificati l'attività da svolgere e il relativo compenso da corrispondere.
- 5. Nel caso in cui le attività non esaurissero le disponibilità di cui allo specifico finanziamento del fondo d'Istituto le disponibilità eventualmente residuate confluiranno nella parte generale e indifferenziata del fondo di Istituto e saranno utilizzate secondo criteri stabiliti successivamente con la RSU.
- 6. Nel caso in cui pervenissero nella disponibilità dell'Istituto ulteriori finanziamenti rispetto a quelli conosciuti al momento della stipula del presente accordo ne sarà data immediata comunicazione e su di essi sarà effettuata contrattazione.
 - Nel caso in cui fosse assolutamente necessario, per comprovati motivi, effettuare attività oltre a quelle previste, e senza che vi sia copertura finanziaria per la corresponsione di quanto dovuto, si procederà alla revisione del Piano delle attività reperendo le risorse finanziarie necessarie attraverso la diminuzione degli impegni di spesa già previsti oppure con il riconoscimento di riposi compensativi.
 - 7. L'assegnazione d'incarichi, attività aggiuntive, di cui al presente accordo dovrà essere effettuato mediante comunicazione scritta nominativa agli interessati indicando il tipo di attività, le modalità e i tempi di svolgimento, le eventuali deleghe e/o ambito di responsabilità, la modalità di rendicontazione dell'attività svolta, il compenso forfetario o orario spettante, specificando in quest'ultimo caso il numero massimo di ore che possono essere retribuite. I compensi di cui al presente Contratto sono al lordo delle trattenute a carico del lavoratore e al netto degli oneri a carico dello Stato.
- 8. I collaboratori del Dirigente Scolastico e le altre figure, sia Docenti sia Personale ATA, da retribuire con il Fondo di istituto sono analiticamente riportati negli Allegati n. 1 e n. 2 che sono parte integrante del presente contratto

Art. 33 - Stanziamenti

- 1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 16, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 e del Piano Annuale delle Attività, il Fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate (ALLEGATO N. 1): PERSONALE DOCENTI
 - a. Supporto alle attività organizzative:
 - **b.** Supporto alla didattica:
 - c. Supporto all'organizzazione della didattica:
 - d. Referenti progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa curriculare e/o non curricolare:
 - e. attività d'insegnamento (corso di recupero IDEI e potenziamento):
- 2. Allo stesso fine di cui al comma 1 sono attribuiti i compensi per i diversi profili del personale ATA (prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo e l'intensificazione per maggiori carichi di lavoro e per sostituzione colleghi assenti), a ciascuno dei quali sono assegnati le risorse specificate di seguito specificati (ALLEGATO N. 2): PERSONALE ATA

Inoltre, sempre al personale A.T.A. sono assegnate le seguenti risorse:

- **a.** Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma2, lettera i) e j) CNNL 29/11/2007): 537,20 €;
- **b.** Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituto dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale A.T.A. 25/07/2008): 3.960,00 €;
- c. Su proposta del DSGA, il Dirigente Scolastico, tenuto conto della comprovata professionalità specifica e della disponibilità degli interessati, stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nell'istituzione scolastica, conferendo tali incarichi sulla base delle singole competenze professionali e delle esigenze didattiche, educative e organizzative dell'Istituzione Scolastica. Pertanto, per gli incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 dalla sequenza contrattuale per personale A.T.A. 25/07/2008) è assegnata la somma di 2.838,92 €.

Art. 34 - Individuazione e conferimento degli incarichi

- 1. Il Dirigente Scolastico individua i docenti cui affidare lo svolgimento delle attività aggiuntive ed extracurricolari sulla base dei criteri stabiliti in seno al Collegio dei Docenti, della disponibilità degli interessati e delle diverse professionalità.
- 2. Qualora nell'ambito di un Progetto, sia interno alla scuola sia assunto in convenzione con Enti esterni, sia prevista esplicitamente anche l'indicazione dei docenti, il Dirigente conferirà detto incarico secondo i criteri stabiliti in seno al Collegio dei Docenti.
- 3. Il Dirigente Scolastico conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi riguardanti lo svolgimento delle attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio, relativamente al personale docente e ATA.
- 4. Il DSGA, dopo l'approvazione del piano delle Attività, autorizza lo svolgimento delle attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio, limitatamente al personale ATA.
- 5. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
- 6. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 35 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

- 1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma d'intensificazione della prestazione, sono riportate a unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
- 2. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate anche con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio, in ragione di un giorno ogni sei ore maturate.
- 3. Il monte ore da utilizzare per l'intensificazione di lavoro per sostituzione dei colleghi assenti e per prestazioni straordinarie da pianificare dipendenti da necessità e/o bisogni dell'Istituzione Scolastica saranno assegnate al personale proporzionalmente ai giorni di presenza in servizio.

TITOLO QUINTO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 36 - Clausola di salvaguardia finanziaria

- 1. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.
- 2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 37 - Disposizione finale

- 1. Il presente Contratto Integrativo d'Istituto, corredato dalla relazione tecnico-finanziaria, sarà sottoposto a verifica di compatibilità finanziaria, in base alle disposizioni vigenti: tale verifica sarà effettuata dal DSGA e sottoposta agli organi di controllo.
- 2. Nel caso in cui dovessero intervenire variazioni alle disposizioni e agli accordi nazionali di riferimento, tali variazioni s'intendono immediatamente vigenti anche per il presente Contratto Integrativo d'Istituto con le stesse decorrenze, fermo restando che il testo del presente Contratto Integrativo d'Istituto dovrà essere adeguato alle suddette variazioni nel più breve tempo possibile.
- 3. Qualora dovessero pervenire fondi aggiuntivi oltre a quelle assegnate e concordate con la presente contrattazione, le parti torneranno a riunirsi per una successiva sequenza contrattuale.











ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE

"Francesco Maurolico"

Corso Cavour, 63 - 98122 MESSINA - Tel. 090672110 - Fax: 09067275

COD FIS. 80007300835 - Email: meis02900x@istruzione.it - Sito web: www.maurolicomessina.gov.it

Sede Associata: Liceo Classico "F. Maurolico" - Corso Cavour 63, 98122 Messina

Sede Associata: Liceo Scientifico Linguistico "G. Galilei" - Via Nuova Grangiara, 98048 Spadafora - Tel. 0909941798 - Fax: 0909941798

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

Anno Scolastico 2021/2022

Verbale di sottoscrizione

Il giorno 29 Dicembre, alle ore 10.00, nell'Ufficio di Presidenza dell'I.I.S. "Maurolico" di Messina, è sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituto d'Istruzione Superiore "F. Maurolico" di Messina relativo all'anno scolastico 2021/2022, per quanto attiene la parte normativa. Sono presenti:

- La Prof.ssa De Francesco Giovanna, Dirigente Scolastico pro-tempore (delegazione di parte pubblica)
- la delegazione sindacale composta
 - dalle RSU d'Istituto: Prof. Ragusa Candeloro e A.T. Filippo Paonessa.

L'Ipotesi di Accordo viene stipulata tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa De Francesco Giovanna

PARTE SINDACALE

RSU:

SNALS SCUOLA: Prof. Ragusa Candeloro...

ANIEF: A.T. Filippo Paonessa